

Direttiva n. 5 (2023)

Finanziamento di partiti, candidati e comitati

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articoli 90-92 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
- 2 Legislazione federale
 - articoli 76b-76k della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici ([LDP](#))
 - ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica ([OFiPo](#))

B. Oggetto della notificazione

- 3 I partiti, i candidati e i comitati a livello cantonale e, dal 1° settembre 2019, i partiti politici comunali, le loro eventuali sezioni, i candidati alle elezioni comunali e i comitati di sostegno per una votazione comunale devono notificare i contributi al finanziamento delle campagne di elezioni e votazioni.
- 4 Soggiacciono all'obbligo di notificazione i contributi ricevuti da terze persone a qualsiasi titolo senza una controprestazione di pari valore. Per terze persone si intendono anche coloro che rivestono una funzione all'interno del partito o che ricoprono una carica istituzionale.

C. Persone e organi sottoposti all'obbligo

- 5 Sottostanno all'obbligo di notificazione:
 - a. i partiti e i movimenti politici cantonali o comunali e le loro sezioni, per gli importi superiori a 10'000 franchi l'anno;
 - b. i candidati alle elezioni cantonali o comunali, per gli importi superiori a 5'000 franchi;
 - c. i comitati promotori della domanda di iniziativa o referendum, di sostegno o contrari agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale, per gli importi superiori a 5'000 franchi.
- 6 Per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali distrettuali o sovracomunali (art. 90 cpv. 1 LEDP). Per sezioni di partiti politici comunali si intendono, per esempio, le cosiddette sottosezioni locali.
- 7 Sono elezioni comunali l'elezione del Consiglio comunale, l'elezione del Municipio e l'elezione del Sindaco.

Finanziamento di partiti, candidati e comitati

- 8 È sottoposto all'obbligo di notificazione il destinatario e beneficiario del contributo (partito e movimento politico, candidato e comitato). Non è la persona fisica o la persona giuridica donante a dover adempiere l'obbligo di notificazione.

D. Determinazione dell'importo e periodo di riferimento

- 9 I *partiti e i movimenti politici* cantonali o comunali e le sezioni o gli organi loro connessi devono notificare i contributi versati dal medesimo donatore che superano l'importo di 10'000 franchi nel corso dell'anno civile (periodo 1° gennaio-31 dicembre).
- 10 I *candidati* alle elezioni cantonali o comunali e i *comitati promotori, di sostegno o contrari* agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale devono notificare i contributi versati dal medesimo donatore che superano l'importo di 5'000 franchi e che riguardano la campagna della medesima elezione o votazione.
- 11 Per il superamento della soglia di notificazione è determinante l'importo complessivo dei versamenti e non l'importo del singolo versamento. Per esempio, il partito politico che riceve nel corso dell'anno tre versamenti di 4'000 franchi ciascuno da parte della medesima persona, è tenuto a notificare i contributi, anche se nessun versamento preso singolarmente supera la soglia. Se invece il partito politico riceve nel corso dell'anno tre versamenti di 4'000 franchi da parte di tre persone distinte, non è tenuto a notificare questi contributi.

E. Forma e termine di notificazione

- 12 La notificazione dei finanziamenti deve indicare:
- il beneficiario;
 - il nome, il cognome e il domicilio della persona fisica o la ragione sociale e la sede della persona giuridica donante;
 - la data del versamento e l'importo versato.
- 13 I *partiti e i movimenti politici* cantonali o comunali e le sezioni o gli organi loro connessi devono notificare i contributi annualmente entro il 31 gennaio successivo all'anno civile cui si riferiscono.
- 14 I *candidati* alle elezioni cantonali o comunali devono notificare i contributi:
- entro tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive, se il contributo è stato versato prima di quel momento;
 - entro tre giorni dal versamento, se il contributo è stato versato dopo la definizione delle liste e delle candidature.
- 15 I *comitati promotori, di sostegno o contrari* agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale devono notificare i contributi:
- entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione della votazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale, se il contributo è stato versato prima di quel momento;

Finanziamento di partiti, candidati e comitati

- entro tre giorni dal versamento, se il contributo è stato versato dopo la pubblicazione del decreto di convocazione.

F. Pubblicazione dei finanziamenti

- 16 La cancelleria comunale pubblica all'albo comunale per un periodo di quindici giorni i finanziamenti notificati. Nella pubblicazione va indicata la data di affissione all'albo comunale.
- 17 I finanziamenti notificati sul piano cantonale sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

G. Sanzioni

- 18 Chi contravviene all'obbligo di notificazione è punito con la multa fino a 10'000 franchi.
- 19 Il partito politico cantonale che beneficia del contributo al gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 e che contravviene all'obbligo di notificazione viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare. Il partito politico cantonale che non beneficia del contributo al gruppo parlamentare è punito con la multa fino a 10'000 franchi.
- 20 A livello cantonale il perseguimento incombe all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio se è versato un contributo al gruppo parlamentare e al Consiglio di Stato negli altri casi. A livello comunale il perseguimento penale spetta al Municipio sulla base della procedura per le contravvenzioni della legge organica comunale.

H. Disposizioni federali sulla trasparenza nel finanziamento della politica

- 21 Il 1° ottobre 2022 sono entrate in vigore disposizioni federali sulla trasparenza nel finanziamento della politica. Sottostanno alle nuove regole:
 - a. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e i membri senza partito dell'Assemblea federale ([art. 76b LDP](#));
 - b. le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale ([art. 76c LDP](#)).
- 22 Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione allestita dalla Confederazione:
 - [Trasparenza nel finanziamento della politica. Domande e risposte](#) (Controllo federale delle finanze, 30 novembre 2022);
 - [Elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023. Prontuario per gruppi candidati](#) (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, 21 ottobre 2022);
 - [FAQ Trasparenza nel finanziamento della politica](#) (Ufficio federale di giustizia, 9 settembre 2022);
 - sito internet www.ch.ch.

Finanziamento di partiti, candidati e comitati

I. Entrata in vigore

23 La direttiva n. 5 «Finanziamento di partiti, candidati e comitati» del 5 novembre 2019 è abrogata.

La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2023.